

PROTOCOLLO

che modifica l'accordo fra gli Stati AELS (EFTA) sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e una Corte di giustizia

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

LA REPUBBLICA D'ISLANDA,

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

IL REGNO DI NORVEGIA

e

IL REGNO DI SVEZIA,

CONSIDERANDO CHE l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «accordo SEE», è stato firmato a Oporto il 2 maggio 1992;

CONSIDERANDO CHE l'accordo fra gli Stati AELS (EFTA) sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, di seguito «accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte», è stato firmato ad Oporto il 2 maggio 1992;

CONSIDERANDO CHE è emerso che uno dei firmatari dell'accordo SEE, la Confederazione svizzera, non è in grado di ratificare l'accordo SEE né l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte e che pertanto tali accordi non si applicheranno alla Svizzera;

CONSIDERANDO CHE alla stessa data del presente protocollo è firmato un protocollo che modifica l'accordo SEE;

CONSIDERANDO CHE dev'essere fissata una nuova data per l'entrata in vigore dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte;

CONSIDERANDO CHE sono necessarie disposizioni speciali per l'entrata in vigore dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte per quanto riguarda il Principato del Liechtenstein;

CONSIDERANDO CHE, in conseguenza della mancata ratifica da parte della Svizzera, sono necessarie talune modifiche dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte,

HANNO DECISO di concludere il seguente protocollo:

Articolo 1

1. L'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, modificato dal presente protocollo, entra in vigore alla data di entrata in vigore del presente protocollo, fra la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia.

2. Per quanto riguarda il Principato del Liechtenstein, l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, modificato dal presente protocollo, entra in vigore il giorno in cui l'accordo SEE entra in vigore per il Liechtenstein, a condizione che i firmatari del presente protocollo abbiano preso le decisioni opportune per quanto attiene all'applicazione al Liechtenstein delle decisioni e altre misure adottate ai sensi dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

Articolo 2

1. Poiché, in seguito alla mancata ratifica dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, la Confederazione svizzera non ne è Parte contraente, si deve eliminare dal preambolo dell'accordo il riferimento alla «CONFEDERAZIONE SVIZZERA» come Parte contraente dello stesso.

2. L'articolo 1, lettera b) dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte è sostituito dal testo seguente:

«Con il termine "Stati EFTA" si intende la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia e, alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo che modifica l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, il Principato del Liechtenstein.»

3. L'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte viene ulteriormente modificato conformemente agli articoli da 3 a 8 del presente protocollo.

Articolo 3

L'articolo 7, primo comma è sostituito dal seguente testo:

«L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) è composta da cinque membri che verranno scelti per le loro competenze generali e sulla cui indipendenza non esistano dubbi.»

Articolo 4

L'articolo 28 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 28

La Corte EFTA è composta da cinque giudici.»

Articolo 5

Quando l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte entra in vigore per il Liechtenstein, il numero dei membri dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e il numero dei giudici della Corte AELS (EFTA) viene aumentato.

Articolo 6

L'articolo 29 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 29

La Corte AELS (EFTA) si riunisce in sessione plenaria. Le decisioni della Corte sono valide solo quando sono presenti alla delibera un numero dispari di membri. Le decisioni della Corte sono valide se sono presenti tre membri. A richiesta della Corte, i governi degli Stati AELS (EFTA) possono, di comune accordo, consentire l'istituzione di camere.»

Articolo 7

L'articolo 30, secondo comma è sostituito dal seguente testo:

«Ogni tre anni i giudici vengono parzialmente sostituiti. Si sostituiscono alternativamente due o tre giu-

dici. I due giudici da sostituire dopo i primi tre anni vengono sorteggiati.»

Articolo 8

L'articolo 53, paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. Il presente accordo entra in vigore il giorno e alle condizioni previste nel protocollo che modifica l'accordo fra gli Stati AELS (EFTA) sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»

Articolo 9

1. Il presente protocollo è redatto in un unico esemplare in lingua inglese, finlandese, tedesca, islandese, norvegese e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede.

2. Il presente protocollo è ratificato dalle Parti contraenti conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali.

Esso è depositato presso il governo della Svezia che provvede a trasmetterne copia certificata conforme a tutte le altre Parti contraenti.

Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Svezia che ne dà notifica a tutte le Parti contraenti.

3. Il presente protocollo entra in vigore il 1° luglio 1993, purché l'accordo SEE entri in vigore a quella data e purché tutte le Parti contraenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente protocollo abbiano depositato entro tale data i loro strumenti di ratifica dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, nonché del presente protocollo. Qualora si superi tale data, il presente protocollo entra in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo SEE o, al più tardi, quando tutte le Parti contraenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente protocollo hanno depositato gli strumenti di ratifica dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, nonché del presente protocollo.

4. Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente protocollo entra in vigore alla stessa data in cui l'accordo SEE entra in vigore per il Liechtenstein, purché il Liechtenstein abbia depositato i propri strumenti di ratifica dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, nonché del presente protocollo, e alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente protocollo.